



DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
UFFICIO: A.I.A.
OGGETTO: D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i., art. 29-acties – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 164 del 30/06/2010 e s.m.i.;
DITTA: COGENIO S.R.L.;
Sede legale: via di Novoli n.33 int.11, Firenze (FI)
Sede impianto: Contrada Piane Sant’Angelo, San Salvo (CH)
Attività svolta: impianto di cogenerazione;
Codice IPPC 1.1: “Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.”

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione”;
- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro

- dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*"; il D.M. 24/04/2008 inerente *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005"*; la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante *"D M del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008"*;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
 - l'art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell'ARTA;
 - la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"* ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
 - la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto *"Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.""*;
 - le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*;
 - la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: *"Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09"*;
 - la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: *"D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/07, n.45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13"*;
 - il "Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics" datato Agosto 2006;
 - a Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i grandi impianti di combustione.
 - L'autorizzazione A.I.A. n. 164 del 30/06/2010, volturata alla Ditta Cogenio S.r.l. con Provvedimento n. DPC025/141 del 13/04/2021;

RICHIAMATE le seguenti comunicazioni relative all'intervento di semplice sostituzione dei motori G3 e G4, già dismessi per raggiungimento fine vita, con altrettanti di pari potenza e performance:

- la pec del 12/11/2021, acquisita in atti al prot. n. RA/509316 stessa data, con cui la Ditta Cogenio S.r.l. ha inviato istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 164 del 30/06/2010 e s.m.i., per l'intervento di "Sostituzione di due motori endotermici nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della Centrale Termica"
- la nota prot.n. RA/523640 del 19/11/2021, con cui lo scrivente Servizio ha invitato la Ditta Cogenio S.r.l. "[...] a formulare, presso la competente Direzione del Ministero della Transizione Ecologica, istanza di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale ovvero, in alternativa, ad avviare le procedure di cui all'art.6 o art.19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. [...];

- la successiva pec del 13/12/2021, acquisita in atti dello scrivente al prot.n. RA/550428 del 14/12/2021, con cui la Ditta ha specificato di voler rimodulare “[...] il proprio intervento prevedendo la semplice sostituzione dei motori G3 e G4, già dismessi per raggiungimento del fine vita, con altrettanti di pari potenza e performance. [...] I nuovi motori verranno vincolati fisicamente alla stessa potenza di esercizio dei motori dismessi per fine vita direttamente dal costruttore Bergen [...] e saranno eserciti nei limiti dell’autorizzazione vigente citata all’oggetto senza alcuna variazione di potenza termica immessa con il gas naturale e di prestazioni emissive. L’esercizio vincolato dei nuovi motori sarà facilmente riscontrato dai contatori fiscali per la misura della produzione dei singoli motori e dallo SME installato sul camino E2. [...]];
- la nota prot. n. RA/568928/21 del 30/12/2021, con cui si richiedeva ad ARTA Abruzzo di voler esprimere le determinazioni di competenza in merito alla sostanzialità o meno dell’intervento, individuando eventuali prescrizioni autorizzative atte a garantire il rispetto dei limiti autorizzati;
- l’incontro tecnico del 10/01/2022, durante il quale il Gestore ha fornito chiarimenti in merito ad alcune criticità rilevate da ARTA in riferimento al rispetto della concentrazione attualmente autorizzata per il CO ed alle prestazioni acustiche dei macchinari, chiarendo, inoltre, che nelle more della conclusione del procedimento di VA presso il Ministero della Transizione Ecologica, avrebbe operato in modo da mantenere la potenza termica entro i valori attualmente autorizzati e che rispetterà il QRE attualmente autorizzato.
- la nota ARTA prot.n. 849 del 11/01/2022, acquisita in atti al prot. n. RA/10773 del 12/01/2022, con cui “[...] preso atto che la Società ha assicurato che esercirà i motori in modo da non incrementare né la potenza termica, né il flusso di massa degli inquinanti emessi in atmosfera, né l’impatto acustico, si ritiene che la modifica si possa qualificare, ai sensi della DGR 118/19, come modifica non sostanziale. Allo scopo di monitorare il rispetto delle condizioni di invarianza di potenza termica, emissioni in atmosfera ed emissioni acustiche, si propongono all’Autorità Competente le seguenti prescrizioni [...]”
- la nota prot. n. RA/27490 del 25/01/2022, con cui si è preso atto della non sostanzialità della modifica comunicata con pec del 13/12/2021, ai sensi della D.G.R. n. 118/19 e dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., consistente nella “semplice sostituzione dei motori G3 e G4, già dismessi per raggiungimento del fine vita”, prescrivendo il rispetto delle condizioni di cui al parere ARTA prot. n. 849/2022 nonché di attivare le eventuali procedure ambientali di cui all’art. 6 o all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il MiTE;

VISTA l’istanza di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 164 del 30/06/2010, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presentata dalla Ditta Cogenio S.r.l. in data 30/12/2021, ed acquisita in atti ai prott. nn. RA/920 del 03/01/2022 per lo svolgimento dell’attività di cui alla categoria IPPC 1.1 di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, recante “*Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.*” presso l’installazione sita Contrada Piane Sant'Angelo nel Comune di San Salvo (CH)

CONSIDERATE

- la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con successive note acquisite in atti ai prott.nn. RA/311105, RA/311109, RA/311113 e RA/311115 del 25/08/2022;
- la nota prot. n. RA/85044 del 04/03/2022 con cui si è disposto l’avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A.;
- la nota prot. n. 13413/2022, acquisita in atti al prot. n. RA/113483 del 23/03/2022 con cui l’ARTA, ha richiesto integrazioni ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L. 241/1990;
- la nota prot. n. 5843/2022, in atti al prot. n. RA/117741 del 25/03/2022 con cui la Provincia di Chieti evidenzia: “la necessità di valutare se l’attività autorizzata (oggi alla COGENIO S.R.L) sia compatibile con l’eventuale stato di contaminazione dell’area, vista l’assenza di

adeguate indagini di qualità ambientale, di un modello concettuale preliminare e/o definitivo validato e la mancanza di un evento direttamente collegabile al superamento rilevato”;

- la nota prot. n. RA/119029 del 25/03/2022 con cui si richiedeva alla Ditta di relazionare in merito alle richieste formulate da ARTA nella nota prot. n. 13413/2022;
- la nota prot. n. RA/142711 del 11/04/2022 con cui l'AC, vista la nota acquisita in atti al prot. n. RA/129387 del 01/04/2022, ha accolto la richiesta di proroga al 05/05/2022 per la trasmissione della documentazione utile ai fini del riesame dell'A.I.A.;
- le note acquisite in atti ai prott. nn. RA/179294, RA/179302 e RA/179309 del 09/05/2022 con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa;
- la nota prot. n. RA/195538 del 18/05/2022, con cui si è comunicata la ripresa del procedimento di Riesame dell'AIA;
- la nota prot. n. 27157 del 07/06/2022, in atti al prot. n. RA/234376 del 16/06/2022, con cui ARTA ha richiesto al Gestore quanto previsto dall'art. 8 dell'A.I.A. n. 164 del 30/06/2010;
- la nota della Provincia di Chieti prot. n. 11008/2022, acquisita in atti al prot. n. RA/230330 del 14/06/2022;
- la nota ARTA prot. n. 28755/2022, in atti al prot. n. RA/232819 del 16/06/2022;
- la nota prot. n. RA/234564 del 16/06/2022, con cui si è disposta la sospensione del procedimento di riesame dell'A.I.A.;

RICHIAMATO il verbale della riunione tenutasi in data 25/07/2022, e trasmesso con prot.n. RA/284644 del 26/07/2022, allo scopo di definire le modifiche non sostanziali in via di approvazione da parte del MITE e concordare i successivi adempimenti tecnico-amministrativi da parte del Gestore e la loro possibile integrazione all'interno del procedimento di Riesame dell'AIA in itinere;

ATTESO che con Decreto MiTE-VA-DEC-2022-0000181 del 10/08/2022 la Ditta ha ottenuto parere favorevole, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esclusione dalla Procedura di V.I.A. del progetto denominato "Intervento di efficientamento energetico con miglioramento ambientale della centrale Cogenio presso lo stabilimento Pilkington di San Salvo (CH)";

RITENUTO, pertanto, giusta nota prot. n. RA/347090 del 18/08/2023, di riavviare il procedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 164 del 30/06/2010, e convocare la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTE le seguenti comunicazioni in relazione agli interventi di modifica consistenti nell'aumento di potenza dei motori G3 e G4 e nell'installazione di un assorbitore:

- la comunicazione datata 30/08/2022, acquisita in atti ai prott. nn. RA/317116 e RA/317114 del 31/08/2022, con la Ditta Cogenio S.r.l. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. 164 del 30/06/2010, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 3.1.2 e 3.1.5 della DGR 118/2019, per gli interventi di aumento potenza motori G3 e G4 ed installazione assorbitore;
- la nota prot.n. RA/328864 del 12/09/2022 con cui il Servizio DPC025 ha richiesto ad ARTA di verificare la non sostanzialità della modifica richiesta dal Gestore nonché la coerenza tra gli interventi comunicati in data 30/08/2022 ed il progetto approvato con Decreto MiTE-VA-DEC-2022-0000181;
- la nota ARTA prot.n. 48229/2022, in atti al prot.n. RA/423185 del 13/10/2022, con cui l'Agenzia ha evidenziato la necessità di acquisire preventivamente ed esaminare la documentazione integrativa già richiesta in occasione dell'incontro tecnico del 26/09/2022;

- comunicazione degli esiti della marcia controllata e delle portate di metano sui motori G3 e G4 alla loro massima potenza trasmessa in data 12/10/2022 ed acquisita in atti al prot. n. RA/0425225 del 14/10/2022;
- vista la documentazione integrativa ricevuta con prot. ARTA n. 50543 del 26/10/2022 a riscontro delle richieste effettuate da Arta nel corso dell'incontro tecnico del 26/09/2022;
- comunicazione dell'avvio delle attività per la messa in esercizio del nuovo assorbitore per la produzione di acqua refrigerata, trasmessa in data 22/11/2022 ed acquisita in atti al prot. n. RA/497789 del 23/11/2022;
- parere ARTA prot.n. 56162/2022, in atti al prot.n. RA/509481 del 29/11/2022, con cui il Distretto ARTA di San Salvo ha espresso, congiuntamente con l'Area Tecnica, le valutazioni di competenza (Allegato 1 al presente Provvedimento);

RILEVATA, alla luce di quanto concordato nella riunione del 25/07/2022e del parere ARTA prot.n. 56162/2022, la non sussistenza di elementi ostativi alla realizzazione della modifica non sostanziale comunicata in data 30/08/2022, nelle more del rispetto da parte del Gestore delle condizioni di cui al soprarichiamato parere ARTA e del Decreto MiTE-VA-DEC-2022-0000181 del 10/08/2022, nonché di ulteriori valutazioni eventualmente emerse nel corso del procedimento di Riesame dell'AIA.

ATTESO che con prot. n. RA/20240 del 19/01/2023 il Gestore ha inoltrato l'aggiornamento della relazione geologica ed idrogeologica secondo quanto prescritto dall'art. 8 recante "Acque sotterranee e suolo", par. 2, del Provvedimento A.I.A. n. 164 del 30/06/2010 e s.m.i., in sostituzione della precedente relazione agli atti del procedimento (rif. prot. n. RA/255473 del 01/07/2022);

ACQUISITA in atti al prot.n. RA/372658 del 12/09/2023 la nota della Provincia di Chieti prot.n. 22563 del 12-09-2023 con cui si evidenzia *"che durante l'iter procedimentale attivato per il Riesame AIA, a seguito di comunicazione di superamento delle CSC da parte della Cogenio Srl, lo scrivente Ente ha attivato il procedimento previsto per legge che è stato successivamente concluso con la nota prot. n. 20564/2023, come presente agli atti di codesti Enti."*

PRESO ATTO degli esiti Conferenza di Servizi decisoria del 26/09/2023, come da relativo Verbale trasmesso con nota prot.n. RA/ 443006 del 30/10/2023, di seguito sintetizzato: "[...]

MATERIE PRIME

La CdS prende atto che i rappresentanti del Gestore dichiarano che presso l'installazione sono già stati conclusi tutti gli interventi necessari a garantire il contenimento di tutto il volume di bromuro di litio contenuto all'interno dell'assorbitore in caso di rilascio.

STATO DEL SITO [...]

- *si ritiene necessario verificare il ruolo idrodinamico dei punti spia della rete piezometrica di monitoraggio (in particolare del piezometro di valle idrogeologico P3) in relazione ai i centri di pericolo dell'impianto;*
- *l'Azienda dovrà integrare la ricostruzione della superficie piezometrica utilizzando ulteriori punti spia anche esterni al sito, idrogeologicamente correlabili con la circolazione idrica sotterranea individuata nello stesso. Nel caso in cui, sulla base di tali risultanze la rete di monitoraggio dovesse risultare non sufficiente (rispetto a tutti i potenziali centri di pericolo dell'impianto), la stessa dovrà essere estesa mediante la realizzazione di ulteriori punti spia (ubicati anche in funzione dei centri di pericolo). [...]*

Preso atto delle dichiarazioni del Gestore la CdS stabilisce che la Ditta è tenuta, entro 6 mesi, ad integrare la ricostruzione della superficie piezometrica utilizzando almeno un ulteriore punto spia esterno al sito. L'individuazione del piezometro esterno utilizzato e ricostruzione della circolazione

idrica dovrà preventivamente concordata con l'AC e ARTA, con tempistiche congrue al rispetto del limite dei 6 mesi per il perfezionamento dello studio.

BAT

È necessario che la Ditta integri il PMC con il monitoraggio annuale di Formaldeide e del Metano. La CdS fa presente che il QRE dovrà essere aggiornato in modo da riportare anche il VLE per la formaldeide pari a 14 mg/Nmc, ovvero il limite stabilito dagli allegati del DLgs 152/2006 e s.m.i. (tab. D classe II, All. I, Parte V) ridotto del 30% ai sensi della DGR 517/2007.

Per quanto attiene alla BAT 17, atteso che il Gestore non ha specificato quali misure operative vengono attuate per ridurre le emissioni sonore, come richiesto da ARTA, la CdS stabilisce la seguente prescrizione autorizzativa: "In caso di segnalazioni e/o di constatato inquinamento acustico, la Ditta dovrà immediatamente predisporre, nell'ambito del proprio SGA, un Piano di Gestione del Rumore in linea con la BAT 1 punto xv da sottoporre ad approvazione da parte dell'AC e di ARTA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

[...] La CdS stabilisce in 3 mesi dal rilascio dell'AIA il termine entro il quale il Gestore è tenuto ad inviare un nuovo manuale aggiornato, redatto in base ai criteri definiti dalla Linea Guida su richiamata, tenendo conto anche delle condizioni indicate nella recente Linea Guida ISPRA n. 43 2022, relativa alla "Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 25.05.2022. Doc. n.170/22".

Nel nuovo Manuale, la Ditta dovrà indicare il soggetto responsabile della sua Redazione, della Verifica successiva e dell'Approvazione finale e riportare su ogni pagina dello stesso il numero della rispettiva revisione. La Società dovrà, infine, indicare nel manuale SME l'algoritmo utilizzato per il calcolo del flusso di massa annuo in emissione per ciascun inquinante

BILANCIO IDRICO

[...] la CdS stabilisce che entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà installare contatori che consentano di contabilizzare tutte le voci del bilancio idrico, comprendendo anche lo scarico S1 ed S3. Nel Report annuale dovrà essere riportato il bilancio con le singole voci, desunto da dati per quanto possibile misurati.

[...] SCARICHI [...]

Preso atto delle precisazioni del Gestore, la CdS ritiene che:

- considerato che le acque confluiscono allo stabilimento Pilkington, se quest'ultimo è in grado di garantire l'intercettazione prima dello scarico in fognatura ed il contenimento delle acque di scarico in caso di emergenza, la Cogenio può essere esonerata dalla realizzazione di una vasca da utilizzare in caso di emergenza che impedisca alle acque meteoriche contaminate di confluire a scarico in fognatura. Pertanto, entro 3 mesi Cogenio relazionerà dando evidenza della possibilità di Pilkington di intercettare e contenere lo scarico. L'A.C valuterà quanto indicato dall'azienda e, se non ritenuto sufficiente, la stessa entro 12 mesi dovrà realizzare la vasca di contenimento.
- eventuali vasche o pozzetti interrati dovranno essere sottoposti a verifiche di tenuta con idonea periodicità.
- il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio dello scarico S3 e con il monitoraggio degli idrocarburi e degli altri inquinanti che possono essere presenti allo scarico S1. Dovrà essere verificato il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3, all. 5 alla parte III D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura.

PMC

La Società deve produrre un PMC completo relativo a tutte le matrici ambientali oggetto di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui sopra e di cui ai pareri ARTA.

Per le emissioni in atmosfera, in aggiunta al monitoraggio con SME, occorre indicare le frequenze di campionamento da effettuarsi con metodiche ufficiali.

La CdS accoglie infine la richiesta del Gestore di eliminare il monitoraggio discontinuo di polveri ed ossidi di zolfo alle emissioni degli impianti termici a gas naturale. [...]

CONSIDERATO:

- il parere ARTA prot. n. 44299/2023 (Allegato 2 al presente Provvedimento), acquisito in atti al prot. n. RA/414986 del 11/10/2023, con cui si ritiene che, non vi siano motivi ostativi al riesame dell'AIA nelle more del rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere;
- la Relazione di Sopralluogo ARTA prot.n. 51737/2023, acquisita in atti al prot.n. RA/477297 del 24/11/2023, nella quale si sono evidenziate alcune criticità in materia di emissioni in atmosfera, acque sotterranee e rifiuti
- la documentazione integrativa trasmessa in data 26/02/2024, acquisita in atti con prot.n. RA/84571 del 27/02/2024, con cui il Gestore ha fornito riscontro sia a quanto richiesto nella CdS del 26/09/2023, in relazione al procedimento di riesame complessivo dell'AIA, che alle criticità evidenziate nella richiamata Relazione di Sopralluogo ARTA;
- la nota prot.n. RA/91113 del 29/02/2024 con cui si sono richieste le valutazioni di ARTA;

PRESO ATTO delle valutazioni tecniche di cui al parere ARTA prot. n. 15702/2024, acquisito in atti al prot.n. RA/175451 del 29/04/2024 Allegato 3 al presente Provvedimento), di seguito sintetizzato: “[...]

MATERIE PRIME [...]

- *Le materie prime dovranno essere stoccate in modo da tenere separate le sostanze fra loro incompatibili.*
- *E' necessario garantire che il cabinato, dotato di base impermeabilizzata, sia atto a contenere tutto il volume di bromuro di litio contenuto all'interno dell'assorbitore in caso di rilascio (parere Arta n. 56162 del 29/11/2022)."*

STATO DEL SITO

[...] la denominazione dei piezometri P1 e P2 risulta invertita; è necessario chiarire circa le denominazioni degli stessi fornendo un allegato cartografico aggiornato. Si evidenzia che la distribuzione spaziale dei piezometri risulta interessare solo una porzione ristretta dell'impianto; pertanto, ai fini dell'A.I.A., si ritiene necessario verificare il ruolo idrodinamico dei punti spia della rete piezometrica di monitoraggio (in particolare del piezometro di valle idrogeologico P3) in relazione ai centri di pericolo dell'impianto.

Proposta di prescrizione: Si ritiene necessario, entro tempistiche indicate dall'A.C., che l'azienda integri la ricostruzione della superficie piezometrica utilizzando ulteriori punti spia anche esterni al sito, idrogeologicamente correlabili con la circolazione idrica sotterranea individuata nello stesso. Nel caso in cui, sulla base di tali risultanze la rete di monitoraggio dovesse risultare non sufficiente (rispetto a tutti i potenziali centri di pericolo dell'impianto), la stessa dovrà essere estesa mediante la realizzazione di ulteriori punti spia (ubicati anche in funzione dei centri di pericolo)."

BAT

[...] L'azienda ha confermato la validità del confronto effettuato, da cui si evince l'applicazione delle seguenti BAT (allegato B.6 alla documentazione di riesame dell'AIA): BAT 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, a cui si aggiungono, in base alle specificazioni riportate nei paragrafi seguenti, anche le BAT 40, 42 e 43. ..."

[...] "si propone di prescrivere di predisporre, nell'ambito del proprio SGA, un Piano di Gestione del Rumore in linea con la BAT 1 punto xv."

[...] Nel QRE delle emissioni dei motori, occorre inserire nel QRE il parametro formaldeide per il quale, fermo restando il rispetto dei VLE di tab. D classe II all. I parte V ridotti del 30%, si ritiene opportuno fissare definitivamente il VLE dopo due anni di monitoraggio.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

[...] In merito si ritiene che la ditta abbia ottemperato presentando il PMC aggiornato (pag. 503/512 del documento aziendale n. 21466562/C01034R-24 del 29/01/2024). [...]

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA [...]

- Nelle caratteristiche dei punti di emissione riportati nella "Tabella 1" del manuale non sono indicati i seguenti dati:
 - 1) l'altezza max punto ingresso (altezza di ingresso fumi nel camino);
 - 2) se esistono difformità rispetto alla norma UNI EN 15259:2008.
 - Nel paragrafo "6.0 MINIMO TECNICO E STATI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO" non sono definite in maniera chiara ed univoca le seguenti condizioni di impianto così come definito dalle Linee Guida Ispra n. 87/2013:
 - 1) Minimo tecnico
 - 2) Stato di funzionamento a regime (stato/i per il quale l'impianto è autorizzato)
 - 3) Transitori
 - 4) Stato di avviamento
 - 5) Stato di fermata
 - 6) Stato di guasto
 - Inoltre, il minimo tecnico della turbina a gas dichiarato dal Gestore non sembra essere compatibile né con quanto stabilito dall'art.268 c.1 lettera ee) né con i valori indicati da altri impianti analoghi.
 - Si evidenzia che le condizioni di impianto devono essere conformi a quanto riportato nell'art.268 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. lettere bb), cc), ee).
 - Nella "Tabella 5" non è specificato se gli "Stati di funzionamento impianto" sono riferiti allo stato dell'impianto di produzione oppure allo stato di funzionamento SME.
 - I dati relativi alle caratteristiche tecniche (n. matricola e modello) del "Convertitore NO₂/NO" installato su ciascun sistema di analisi non risultano essere indicati.
 - Tra le metodologie per calcolare la concentrazione degli "NO_x" espressi come "NO₂", relativamente al "Convertitore NO₂/NO inserito - escluso", riportate nel paragrafo 7.2, non è indicata quale sia la metodologia che il Gestore adotta. [...]
 - Nel manuale non è indicato se il Gestore effettua le verifiche di efficienza sui convertitori secondo la norma UNI EN 14792:2017 Annex C e la relativa descrizione. A riguardo, si evidenzia che il Gestore dovrà includere tali verifiche nelle relazioni QAL2/AST/IAR annuali.
 - In riferimento ai "tre armadi di analisi" menzionati pag. 19 e 20 del manuale non risulta indicato/descritto se la strumentazione SME a servizio dei punti emissivi è collocata in cabine dotate di sistema di raffreddamento con presenza di un eventuale check (alert) collegato alla sala controllo. [...] - Nel manuale a pag. 29 non è specificato se nell'algoritmo indicato per il computo del flusso di massa vengono utilizzate le concentrazioni medie orarie oppure le concentrazioni elementari (dati elementari) strumentalmente validi relativi all'intera ora in esame, senza distinguere tra quelli misurati durante i transitori e quelli in normale funzionamento. Inoltre, nel manuale non è indicata la frequenza con cui è acquisito il dato elementare (es. 5 secondi, 10 secondi, ecc).
 - In merito a quanto riportato al paragrafo "9.0 PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA SME" si chiede al Gestore di indicare la data di autorizzazione/utilizzo degli SME già esistenti alla data di pubblicazione della UNI EN 15267:2009.
 - In merito al paragrafo "8.0 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI STIMATI" del manuale SME si evidenzia che le misure/procedure indicate non risultano essere in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida ARTA del 2015 "L'Autorizzazione Integrata Ambientale Approfondimenti sui contenuti della documentazione tecnica allegata alle istanze".
- [...] "Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti, il gestore deve attuare le seguenti azioni:
- per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;
 - dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima della emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel

manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni; il gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di Controllo l'evento;

- *dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.*
- *Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale." [...]*

SCARICHI IDRICI

[...] Entro tempistiche stabilite dall'A.C., l'azienda dovrà installare contatori che consentano di contabilizzare tutte le voci del bilancio idrico, comprendendo anche lo scarico S1 ed S3. Nel report annuale dovrà essere riportato il bilancio con le singole voci, desunto da dati per quanto possibile misurati."

ACQUE METEORICHE

[...] Si prende atto altresì della planimetria allegato D.1 alla documentazione inviata a maggio 2022. La stessa planimetria deve essere integrata anche con il punto di scarico S3.

Si propongono le seguenti prescrizioni

- *Si ritiene che, allo scopo di contenere eventuali sversamenti, se non già presente dovrà essere realizzata una vasca da utilizzare in caso di emergenza che impedisca alle acque meteoriche contaminate di confluire a scarico.*
- *Eventuali vasche o pozzetti interrati dovranno essere sottoposti a verifiche di tenuta con idonea periodicità.*
- *Il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio dello scarico S3 e con il monitoraggio degli idrocarburi e degli altri inquinanti che possono essere presenti allo scarico S1. Dovrà essere verificato il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3, all. 5 alla parte III D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura."*

RIFIUTI

[...] Si raccomanda alla ditta di elaborare le tabelle con i fattori di emissione per singolo EER e non, come riportato a pag. 11 della relazione del report annuale 2022 [...]

- *Si ritiene che le aree adibite a deposito dei rifiuti che sono poste sotto tettoia debbano essere dotate di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci.*
- *Il bacino di contenimento del serbatoio adibito allo stoccaggio dei rifiuti deve avere volume idoneo a contenere tutto il contenuto del serbatoio. [...]"*

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14 bis comma 4 L. 241/1990, che, in particolare, stabilisce che la mancata comunicazione delle determinazioni delle Amministrazioni e dei Settori invitati alla conferenza dei Servizi che non hanno partecipato, equivale ad assenso senza condizioni;

ATTESO che con il Gestore ha trasmesso in data 05/01/2023, con nota acquisita al prot.n. RA/8040 del 10/01/2023, copia contabile del pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009;

PRESO ATTO che con nota acquisita in atti al prot.n. RA/84571 del 27/02/2024 il Gestore ha trasmesso il modulo attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011 e la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 3 c. 2, 46 e 47, con cui l'amministratore unico della società attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Ditta **COGENIO S.R.L.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via di Novoli n.33 int.11, Firenze (FI) ed operativa in Contrada Piane Sant'Angelo, San Salvo (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio, presso lo stabilimento, dell'impianto di cogenerazione;

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: **1.1.** *"Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW."*

La massima capacità produttiva dell'impianto di cogenerazione, intesa come massima potenza termica autorizzata, è pari a 62,5 MWt.

La caldaia ausiliaria di back-up ha invece una massima potenza termica autorizzata pari a 22 MWt.

Le massime potenzialità di produzione, suddivise per categoria, sono riportate in tabella seguente:

Attività	Tipo di prodotto	Unità di misura	Potenzialità massima di produzione
1.1	Energia elettrica	MWe	28,51 MWe
	Vapore	MWht	13,5 MWt
	Acqua Calda	MWht	11,2 MWt

Il presente provvedimento sostituisce la precedente l'A.I.A. n. 164 del 30/06/2010.

ART.2

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 12 (dodici) anni dal presente provvedimento.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento: "E1 - PLANIMETRIA DI TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA", datato 21/12/2021 (in atti al prot.n. RA/947 del 03/01/2022) – **Allegato 4 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente *Quadro Riassuntivo delle Emissioni in Atmosfera* (acquisto in atti al prot.n. RA/317116 del 31/08/2022) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza (a) m	Portata (a) Nmc/h	Durata emissione equivalente		T (a) °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Tenore di ossigeno di riferimento
				mg/Nm ³ (b)	kg/h(a)				kg/a(a)				
Sigla				h/gg(a)	gg/a(a)								
E1	Motori alternativi a gas naturale G1 e G2	21,9	40.700	24	330	170	Marmitta catalitica per CO Sistema LeaNOx per NOx	NOx	88	3,58	28.366	Ø 1,2 m circolare	15%
								CO	33	1,34	10.637		
								Polveri	3	0,12	967		
E2	NUOVI Motori alternativi a gas naturale G3 e G4	21,9	60.000	24	330	170	Marmitta catalitica per CO Sistema LeaNOx per NOx"	NOx	75	4,5	35.640	Ø 1,2 m circolare	15%
								CO	22	1,32	10.454		
								Polveri	3	0,18	1.426		
E3-E3.1	Turbina a gas	16,5	56.250	24	150	110	Bruciatori DLE	NOx	34	1,91	6.885	2 x Ø 0,9 m circolare	15%
								CO	60	3,38	12.150		
								Polveri	5	0,28	1.013		
E4 (emergenza)	Caldaia Bono di soccorso	15	35.000	24	35	200	Controllo combustione mediante bruciatore a lance multiple	NOx	200	7,00	5.880	Ø 1,07 m circolare	3%
								CO	100	3,50	2.940		
								Polveri	3	0,11	88		
Flusso di massa NOx annuo per E1 + E2 + E3 + E3.1 - kg/anno (b)									NOx	70.891			
Flusso di massa CO annuo per E1 + E2 + E3 + E3.1- kg/anno(b)									CO	33.242			
Flusso di massa Polveri annuo per E1 + E2 + E3 + E3.1- kg/anno(b)									Polveri	3.405			

Note.

Sono intesi come vincolanti:

- Concentrazioni orarie ai singoli camini espresse in mg/Nm³ secchi corrette alla percentuale di ossigeno indicata in tabella;
- Flussi di massa Nox e CO espressi in kg/anno e calcolati sull'intero anno e sull'interezza della Centrale, quindi sulla totalità dei camini; nel calcolo dei flussi di massa annuali resta escluso E4, ma partecipa a determinare il flusso di massa effettivo emesso dall'impianto.
- Flusso di massa orario per il parametro Formaldeide, pari a 14 mg/Nmc su tutti i camini.

Sono invece da ritenersi indicative e non vincolanti:

- La portata dei fumi. Qualora tale portata di fumi dovesse eccedere il valore indicativo riportato in tabella, il Gestore si impegna ad esercire la Centrale sempre nel rispetto dei vincoli di concentrazioni orarie e di flussi di massa annuali.
- Il numero delle ore e dei giorni equivalenti è inteso come al carico nominale equivalente e non giorni solari, sempre nel rispetto dei vincoli di concentrazioni orarie e di flussi di massa annuali.
- Il Flusso di massa, sia annuale che orario, del parametro polveri.
- Il flusso di massa (orario e/o annuale) di Nox e CO sul singolo camino dipendente dal fabbisogno istantaneo del cliente in termini elettrico, termico e frigorifero. Il Gestore in linea di principio inseguirà gli assetti più efficienti, nel rispetto dei limiti tecnici dei motori, favorendo i motori nuovi (più efficienti) del camino E2 sui motori vecchi del camino E1, a loro volta più efficienti della TG del camino E3-E3.1.
- Flussi di massa relativi alle polveri, sia annuali che orario.

Prescrizioni:

- a) Sui camini E1 ed E2 il Gestore è tenuto, in aggiunta a quanto riportato nella tabella precedente, anche al rispetto del **VLE di 14 mg/Nmc per la formaldeide**, ovvero il limite stabilito dagli allegati del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (tab. D classe II, All. I, Parte V) ridotto del 30% ai sensi della DGR 517/2007; l'AC si riserva di rivalutare ed eventualmente modificare tale limite dopo i primi 2 anni di monitoraggio;
- b) Il Gestore non è tenuto al monitoraggio delle polveri (impianti di combustione sono alimentati a gas naturale), pertanto i valori indicati nel QRE sono da intendersi indicativi e non vincolanti;
- c) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a trasmettere il QRE aggiornato con le prescrizioni di cui ai punti precedenti per i parametri formaldeide e polveri;
- d) Il gestore è tenuto ad adottare un sistema di calcolo della "Durata emissione equivalente" (numero di ore e numero di giorni equivalenti), per ogni punto di emissione; i risultati ottenuti dovranno essere comunicati nel report annuale di cui al successivo art. 16 del presente provvedimento;
- e) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a trasmettere all'AC e ad ARTA, ai fini della successiva validazione, il manuale dello SME aggiornato secondo le indicazioni del parere ARTA prot. n. 15702/2024, ed in particolare conforme alle Linea Guida di ISPRA - ARPA/APPA n.87/2013 - Aggiornamento 2012, relativa a "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" ed alle Linea Guida ISPRA n. 43 2022, relativa alla "Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 25.05.2022. Doc. n.170/22". Nel nuovo Manuale SME, la Ditta dovrà indicare il soggetto responsabile della sua Redazione, della Verifica successiva e dell'Approvazione finale e riportare su ogni pagina dello stesso il numero della rispettiva revisione; inoltre, dovrà essere indicato l'algoritmo utilizzato per il calcolo del flusso di massa annuo in emissione per ciascun inquinante.
- f) Entro 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'Azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- g) Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di 15 giorni, l'Azienda dovrà effettuare almeno 3 autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio; uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio;
- h) Tutti i rapporti di prova dovranno sempre recare le condizioni di carico di processo dell'impianto secondo parametri individuati dal Gestore. I livelli emissivi devono sempre essere associati alle condizioni di lavoro;
- i) Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'ARTA ed alla ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- j) La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 giorni, salvo richiesta motivata del proponente e assentita dall'Autorità Competente. Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto Arta competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.
- k) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

Indicazioni su campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione

Tutti i punti di emissione devono essere realizzati nel rispetto delle norme UNI per il campionamento e devono essere accessibili in sicurezza, nel rispetto delle seguenti indicazioni.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'Azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Indicazione su caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire le condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m

e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

ART. 6 MATERIE PRIME

Planimetria di riferimento: elaborato "Planimetria area di stoccaggio materie prime polo freddo assorbitore", datato 04/06/2022 (in atti al prot. n. RA/317116 del 31/08/2022) – **Allegato 5 al presente Provvedimento.**

Nella seguente tabella si riportano le materie prime detenute in Azienda, con indicazione dei quantitativi massimi:

N°	Tipo di materia prima	Tipologia di prodotto / Tipologia di uso	Impianto / Fase utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Consumo (anno di rif. 2020)	
										quantità	u.m.
1	NCH CHEM-AQUA 65400	Detergente Industriale per Pulizia Scambiatori	Sale Motori a Gas	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H318	Alcohols, C9-11, ethoxylated (3 - <5%) Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated (3 - <5%) Lactic acid (3 - <5%)	0	kg/anno
2	NCH CHEM-AQUA 52520	Inibitore di Corrosione	Area di Stoccaggio-Sale Motori a Gas		Contenitore in Plastica da 200 kg	Liquido	Pericoloso	H314	Morfolina (5 - < 10)	175	kg/anno
3	EXXON MOBIL MOBIL PEGASUS 1005	Olio Industriale per Motori a Gas	Area Stoccaggio Olio Sale Motori	Area Stoccaggio Olio	Contenitore in Metallo da 200 kg	Liquido	Non Pericoloso	NP	2-pentanol, 4-metil-, idrogeno fosforoditioato, sale di zinco - miscela di isomeri di 3-propionato di C7-9-alchile - alchil fenolo - borato ti alchene	9692	kg/anno
4	ROCHEM FIREWASH F1	Lavaggio Combustori e Compressori	Area Stoccaggio Olio Turbina a Gas	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H304 H318 H336 H412	Alcohol, C9-C11, ethoxylated (10-25%) distillati (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating» (25-50%) solvente (petrolio), aromatica pesante (10-25%) 2-(2-butossietossi)etanolo (10-25%)	50	kg/anno
5	CASTROL AGT-HTS	Olio Industriale per Turbine	Area Stoccaggio Olio Turbina a Gas	Area Stoccaggio Olio	Contenitore in Metallo da 200 kg	Liquido	Pericoloso	H412	Isopropilato fosfato fenolico (3:1) [Trifenil fosfato >5%]	620	kg/anno
6	EXXON MOBIL MOBIL DTE OIL MEDIUM	Olio Industriale per Turbine	Area Stoccaggio Olio Turbina a Vapore	Area Stoccaggio Olio	Contenitore in Metallo da 200 kg	Liquido	Non Pericoloso	NP	2,6-di-terziario-butilpara cresolo (0,1 - < 1%)	600	kg/anno
7	NCH AQUASPERSE	Trattamento Acque di Raffreddamento	---	---	Fusto in Plastica da 200 kg	Liquido	Pericoloso	H315 H319	Sodium 1,4-bis(dimethylbutyl)subfosfocinate (10-<20%) Ethanol (< 1%)	600	kg/anno
8	IES GASOLIO	Combustibile	Gruppo Elettrogeno di Emergenza	Gruppo Elettrogeno di Emergenza	Contenitore in Plastica da 1000 kg	Liquido	Pericoloso	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H441	Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo	500	kg/anno
9	NCH NA 105	Inibitore di Corrosione	Ciclo termico	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H312 H314	2-diethylaminoethanol (20 - <25%) Morpholine (10-<20%)	1400	kg/anno
10	NCH CHEM-AQUA 10268	Inibitore di Corrosione	Ciclo termico	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 200kg	Liquido	Pericoloso	H335 H412	Diethylhydroxylamine (20 - <25%)	200	kg/anno
11	NCH CORREND	Inibitore di Corrosione	Caldaia Bono	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H314 H412	Morfolina, N, N-diethylidrossilammina	0	kg/anno
12	NCH CHEM-AQUA NHP6C ITALIAN	Controllo Formazione Depositi Caldaie	Caldaia Recupero 1-2 Caldaia Bono	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H314	Idrossido di Sodio	0	kg/anno
13	NCH MB 215	Microbiocida per Trattamento Acque	Torre Evaporativa	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H314 H317 H411	5-Chloro-2-Methyl-2H-Isotiazol-3-one 2H-Isotiazol-2-one	500	kg/anno
14	NCH FC 101	Agente Antischiuma	Torre Evaporativa	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Non Pericoloso	NP	glyceryl stearate (inci) (1 - <3%)	0	kg/anno
15	NCH BIOEXILE-L	Trattamento Acque di Raffreddamento	Torre Evaporativa.	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Non Pericoloso	NP	Bronopolo, mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.	0	kg/anno

16	BRENTAG IPOCLORITO SODIO CLEAN PURE BIO 15	Disinfettante per Torri di Raffreddamento	Torre Evaporativa.	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 25 kg	Liquido	Pericoloso	H290 H314 H400 H411	Ipoclorito di Sodio	0	kg/anno
17	NCH CHEM-AQUA 37405	Antincrostante Inibitore di Corrosione	Torre Evaporativa	Isola Ecologica	Contenitore in Plastica da 200 kg	Liquido	Pericoloso	H314	Acido Maleico, Acido Polimaleico, Acido 2-Fosfonobutan-1,2,4-Tricarbossilico	1600	kg/anno
18	BRENTAG ACIDO CLORIDRICO al 25-37%	Rigenerazione Demineralizzatori a Letti Misti	Impianto a Letti Misti	Area Stoccaggio Letti Misti	Contenitore in Plastica da 1000 kg	Liquido	Pericoloso	H290 H314 H335	Cloruro di Idrogeno 25-37%	20445	kg/anno
19	ROHM HAAS AMBERJET™ 1200 NA RESIN	Processo di Scambio Ionico e/o Assorbimento	Impianto a Letti Misti	-	Sacchi in Plastica da 25 kg	Solido	Non Pericoloso	NP	copolimero solfonato divinilbenzene/stirene	0	kg/anno
20	ROHM HAAS AMBERJET™ 4200 CL RESIN	Processo di Scambio Ionico e/o Assorbimento	Impianto a Letti Misti	-	Sacchi in Plastica da 25 kg	Solido	Non Pericoloso	NP	copolimero solfonato divinilbenzene/stirene	0	kg/anno
21	BRENTAG SODA CAUSTICA soluzione al 20-55%	Rigenerazione Demineralizzatori a Letti Misti	Impianto a Letti Misti	Area Stoccaggio Letti Misti	Contenitore in Plastica da 1000 kg	Liquido	Pericoloso	H290 H314	Idrossido di Sodio 20-55%	29040	kg/anno
22	AGIP ITE 360/P	Olio Isolante per Impianti Elettrici	Area Stoccaggio Olio Sottostazione AT-MT	Area Stoccaggio Olio	Contenitore in Metallo da 200 kg	Liquido	Pericoloso	H304	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (100%)	0	kg/anno
23	SABO FOAM APIROL FX 6C	Agente Schiumogeno Antincendio	Sottostazione AT-MT	-	Fusto in Plastica da 200 kg	Liquido	Pericoloso	H315 H319 H412	Ethylene Glycol (0 - 10%) Polyethylene Glycol (0 - 10%) Calcium Chloride (0 - 10%) Zinc chloride (0 - 10%) Ferrous Chloride (0 - 10%)	0	kg/anno
24	Nippon Gases OSSIGENO	Gas Compresso	Calibrazione strumentazione SME	Area Stoccaggio Gas in Pressione	Bombola in Alluminio	Gas Compresso	Pericoloso	H270 H280	Azoto (diff.) Ossigeno ≤ 23,5%	14	l/anno
25	Nippon Gases OSSIDO DI AZOTO e OSSIDO DI CARBONIO	Gas Compresso	Calibrazione strumentazione SME	Area Stoccaggio Gas in Pressione	Bombola in Alluminio	Gas Compresso	Pericoloso	H220 H270 H280 H330 H331 H314 H360D H372	Azoto Ossido di Carbonio < 0,3% Ossido di Azoto <0,28%	14	l/anno
27	PRAGMABIO 424	Microbiocida per Trattamento Acque	Trattamento acqua di torre assorbitore	Assorbitore	Sacchi in Plastica da 25 kg	liquido	Pericoloso	H314 H318 H400 H412	cloruro di didecildimetilammonio 5-10% propan-2-olo <10%	0,65±0,72 (1)	t/anno
28	CTW 106	Antincrostante	Trattamento acqua di torre assorbitore	Assorbitore	Fusto in Plastica da 200 kg	liquido	Pericoloso	H290 H318	acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico <15% polimero fosfonico 2,5-10%	1,2±1,5 (1)	t/anno

Il quantitativo di sostanze pericolose detenute deve mantenersi sempre al di sotto delle soglie dell'allegato 1 al D. Lgs. 152/06.

Nella seguenti tabelle si riportano le sostanze pericolose detenute in Azienda, con indicazione dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio:

	Sostanze	N° Registrazione sostanza (regolamento REA CH)	Classificazione CLP e indicazioni di pericolo (codici H)	Quantità massima presente in azienda (kg)	Modalità di stoccaggio (serbatoi, fusti etc.)
2	Morfolina (5 - < 10)	01-2119496057-30	H314	0,2	Contenitore in Plastica da 200 kg
12	Idrossido di Sodio (1-10%)	01-2119457892-27-XXXX	H314	0,025	Contenitore in Plastica da 25 kg
16	Ipoclorito di Sodio (≥5 - < 20 %)	01-2119457892-27	H290 H314 H400 H411	0,05	Contenitore in Plastica da 25 kg
18	Cloruro di Idrogeno (25-37%)	01-2119484862-27	H290 H314 H335	3	Contenitore in Plastica da 1000 kg
21	Idrossido di Sodio (20-55%)	01-2119457892-27	H290 H314	3	Contenitore in Plastica da 1000 kg

	Miscela	Composizione	Classificazione CLP e indicazioni di pericolo (codici H)	Quantità massima presente in azienda (t)	Modalità di stoccaggio (serbatoi, fusti etc.)
1	NCH CHEM-AQUA 65400	Alcohols, C9-11, ethoxylated (3 - <5%) Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated (3 - <5%) Lactic acid (3 - <5%)	H318	0,025	Contenitore in Plastica da 25 kg
4	ROCHEM FIREWASH F1	Alcohol, C9-C11, ethoxylated (10-25%) distillati (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating» (25-50%) solvente (petrolio), aromatica pesante (10-25%) 2-(2-butossietossi)etanolo (10-25%)	H304 H318 H336 H412	0,05	Contenitore in Plastica da 25 kg
5	CASTROL AGT-HTS	Isopropilato fosfato fenolico (3:1) (<2.5%) [Trifenil fosfato >5%]	H412	0,4	Contenitore in Metallo da 200 kg
7	NCH AQUASPERSE	Sodium 1,4-bis(dimethylbutyl) sulfosuccinate (10- <20%) Ethanol (< 1%)	H315 H319	0,4	Fusto in Plastica da 200 kg
8	IES GASOLIO	Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H441	1	Contenitore in Plastica da 1000 kg
9	NCH NA 105	2-diethylaminoethanol (20 - <25%) Morpholine (10- <20%)	H312 H314	0,05	Contenitore in Plastica da 25 kg
10	NCH CHEM-AQUA 10268	diethylidrossilammina (20 - <25%)	H335 H412	0,4	Contenitore in Plastica da 200 kg
11	NCH CORREND	Morfolina(20 - <25%) Diethylidrossilammina (5 - <10%)	H314 H412	0,025	Contenitore in Plastica da 25 kg
13	NCH MB 215	5-Chloro-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-one 2H-Isothiazol-2-one (1 - < 3%)	H314 H317 H411	0,4	Contenitore in Plastica da 25 kg
17	NCH CHEM-AQUA 37405	Acido Maleico (<1%) Acido Polimaleico (5 - < 10%) Acido 2-Fosfonobutano-1,2,4-Tricarbossilico (5 - < 10%)	H314	0,4	Contenitore in Plastica da 200 kg
22	AGIP ITE 360/P	Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (100%)	H304	0,2	Contenitore in Metallo da 200 kg
23	SABO FOAM APIROL FX 6C	Ethylene Glycol (0 - 10%) Polyethylene Glycol (0 - 10%) Calcium Chloride (0 - 10%) Zinc chloride (0 - 10%) Ferrous Chloride (0 - 10%)	H315 H319 H412	0,2	Fusto in Plastica da 200 kg
24	Nippon Gases OSSIGENO	Azoto (diff.) Ossigeno ≤ 23,5%	H270 H280	0,02	Bombola in Alluminio
25	Nippon Gases OSSIDO DI AZOTO	Azoto Ossido di Carbonio < 0,3% Ossido di Azoto <0,28%	H270 H280 H330 H314	0,02	Bombola in Alluminio
26	RIVOIRA OSSIDO DI CARBONIO		H220 H280 H331 H360D H372	0,02	Bombola in Alluminio
27	PRAGMABIO 424	cloruro di didecilidimetilammonio (5-10%) propan-2-olo (<10%)	H314 H318 H400 H412	0,05	Contenitore in Plastica da 25 kg
28	CTW 106	acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico (<15%) polimero fosfonico (2,5-10%)	H290 H318	0,2	Fusto in Plastica da 200 kg

ART. 7
SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Planimetrie di riferimento:

- “*PLANIMETRIA RETE IDRICA*”, datato 01/12/2021 (in atti al prot.n. RA/ 179309 del 09/05/2022)– **Allegato 6 al presente Provvedimento.**
- “*PLANIMETRIA RETE IDRICA POLO FREDDO ASSORBITORE*”, datato 14/06/2022 (in atti al prot. n. RA/317116 del 31/08/2022)– **Allegato 7 al presente Provvedimento.**

La Centrale Termoelettrica riceve la totalità delle acque utilizzate nel proprio processo dallo Stabilimento Pilkington Italia S.p.A., che si approvvigiona nell’ambito delle proprie autorizzazioni. La centrale non effettua riutilizzi dell’acqua. La totalità dell’acqua in ingresso è restituita come fluido energetico (vapore , acqua calda, acqua refrigerata) o come acque reflua (spurgo torri, meteoriche, reflui civili) allo stabilimento Pilkington Italia S.p.A..

Prescrizioni:

- a) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà installare contatori che consentano di contabilizzare tutte le voci del bilancio idrico, comprendendo anche lo scarico S1 ed S3. Nel report annuale dovrà essere riportato il bilancio con le singole voci, desunto da dati per quanto possibile misurati;
- b) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà relazionare in merito alla possibilità di contenere eventuali sversamenti dando evidenza della possibilità di Pilkington di intercettare e contenere lo scarico. L’A.C valuterà quanto indicato dall’azienda e, se non ritenuto sufficiente, la stessa entro 12 mesi dovrà realizzare la vasca di contenimento da utilizzare in caso di emergenza che impedisca alle acque meteoriche contaminate di confluire a scarico.
- c) Eventuali vasche o pozzetti interrati dovranno essere sottoposti a verifiche di tenuta con periodicità almeno annuale); tali procedure dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- d) Dovrà essere verificato il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3, all. 5 alla parte III D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura.”

ART. 8
RIFIUTI

Planimetria di riferimento: “*PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI*”, datato 11/01/2024 (in atti al prot.n. RA/84571 del 27/02/2024) – **Allegato 8 al presente Provvedimento.**

Il Gestore non effettua operazioni di smaltimento e/o di recupero all’interno del sito produttivo e di detiene i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le aree di deposito temporaneo sono ubicate all’interno del locale chiuso posto al piano interrato dell’edificio turbine. Tutti i depositi sono dotati di sottovasca posto su pavimento industriale e devono essere in grado di contenere tutto il volume del serbatoio.

Nella seguenti tabelle sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e le relative aree di stoccaggio:

TABELLA 8.1

CODICE EER	DESCRIZIONE DEL CODICE EUROPEO	Modalità gestione
130105*	Emulsioni non clorurate	Deposito temporaneo
130204*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	Prelevato da ditta autorizzata
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Deposito temporaneo
170405	Ferro e acciaio	Deposito temporaneo
170603 *	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	Deposito temporaneo
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	Deposito temporaneo
150202 *	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Deposito temporaneo
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Deposito temporaneo
150111 *	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Deposito temporaneo
160107 *	Filtri dell'olio	Deposito temporaneo
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Deposito temporaneo
130205 *	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Prelevato da ditta autorizzata
130310 *	Altri oli isolanti e oli termoconduttori	Prelevato da ditta autorizzata
190905	Resine di scambio ionico saturate o esaurite	Prelevato da ditta autorizzata

TABELLA 8.2

Denominazione area di stoccaggio	Codice EER	Descrizione
G1	130105*	Area deposito situata all'interno dell'edificio turbine. Serbatoio dotato di vasca di contenimento posto nel piano cantinato (5,0 m ³) per stoccaggio emissioni non clorurate
G2	170405 150202* 160107* 150203 150111* 160214* 170603*	Area deposito situata all'interno dell'edificio turbine. Rifiuti ferrosi (2,25 m ²), filtri olio, stracci imbevuti di olio, assorbenti, indumenti protettivi diversi da quelli alla voce 150202 (7,47 m ²), apparecchiature fuori uso, bombolette spray (1,7 m ²), materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (1,5 m ²)
G3	150110*	Locale coperto deposito contenitori vuoti prodotti chimici (15,46 m ²)
G4	160801	Area deposito situata all'interno del piano cantinato dell'edificio turbine (catalizzatori esauriti)

n. progressivo	Denominazione area di stoccaggio	Volume complessivo (m ³)	Tipologia (m ³)	
			pericolosi	non pericolosi
1	G1	5,0	5,0	
2	G2	2,5	2,0	2,5
3	G3	1,5		1,5
4	G4	1,5	1,5	

Prescrizioni:

- a) Le aree adibite a deposito dei rifiuti che sono poste sotto tettoia debbano essere dotate di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci;
- b) Il bacino di contenimento del serbatoio adibito allo stoccaggio di tutti i rifiuti allo stato liquido deve avere volume idoneo a contenere tutto il contenuto del serbatoio;
- c) I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
- d) Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantire tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati;
- e) In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART. 9

ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Fatti salvi gli eventuali adempimenti relativi al procedimento di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che risulta peraltro indipendente e non sostituito dal presente provvedimento, il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, in attuazione di quanto previsto ai sensi dell'26-sexies comma 6-bis del D.Lgs. medesimo.

Prescrizioni:

- a) Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore è tenuto a trasmettere, all'AC e ad ARTA, un aggiornamento della ricostruzione della superficie piezometrica utilizzando almeno un ulteriore punto spia esterno al sito. L'individuazione del piezometro esterno utilizzato e ricostruzione della circolazione idrica dovrà preventivamente concordata con l'AC e ARTA, con tempistiche congrue al rispetto del limite dei 6 mesi per il perfezionamento dello studio;
- b) Entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, alla luce delle ricostruzioni della superficie piezometrica aggiornata come previsto al precedente punto a), il Gestore dovrà trasmettere all'AC e ad ARTA una relazione che attesti l'idoneità dei punti spia individuati nella rete piezometrica di monitoraggio di cui al successivo art. 14 – PMC –rispetto ai centri di pericolo dell'impianto ovvero, in caso contrario, una proposta di estensione della rete di monitoraggio;
- c) A conclusione di quanto previsto ai precedenti punto a) e b), il Gestore è tenuto ad aggiornare la planimetria relativa alla rete piezometrica.
- d) Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza almeno annuale, secondo le modalità (piezometri, analiti, metodiche etc.) riportate nel successivo art.14 – PMC del presente provvedimento;
- e) Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei suoli entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, e successivamente con cadenza decennale secondo modalità che andranno concordate con l'AC;

- f) In caso di superamento o di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., si ribadiscono gli obblighi del Gestore in merito:
- all'invio della comunicazione di potenziale contaminazione prevista agli art 242 comma 1 ovvero art. 245 comma 1 ovvero art. 249, compilando la modulistica di cui alla DGR 87/2022, da inoltrarsi a tutti i soggetti competenti delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., come individuati nel modulo A, nonché all'AC AIA;
 - all'attuazione, nei tempi e con le modalità previste nel richiamato D.Lgs.152/06 e s.m.i., delle necessarie misure di prevenzione per impedire o minimizzare il danno sanitario e ambientale, ed alla immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs..152/06 e s.m.i.;
- g) In caso di superamento o di potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in Gestore è tenuto, inoltre all'invio, a tutti gli enti competenti delle procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. individuati dal modello A della DGR 87/2022:
- degli esiti delle verifiche di tenuta delle vasche esperiti in attuazione delle prescrizioni AIA;
 - di una dichiarazione che attesti se il contaminante rilevato viene/veniva utilizzato nel ciclo produttivo ovvero se per il contaminante rilevato si possa con ragionevolezza escludere un legame con materie prime e prodotti chimici utilizzati, anche in conseguenza a processi di degradazione chimica.

ART. 10

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento L'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- ⊖ I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso;
- a) Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
- b) Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei contenitori, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
- c) Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- d) L'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
- e) Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;
- f) L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;

- g) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- h) Il Gestore è tenuto a garantire costantemente la piena operatività del sistema di contenimento del volume di bromuro di litio contenuto all'interno dell'assorbitore in caso di rilascio.
- i) Le materie prime dovranno essere stoccate in modo da tenere separate le sostanze fra loro incompatibili.

ART. 11 RUMORE

L'azienda ha inviato il collaudo acustico post operam dopo la realizzazione delle modifiche relative ai nuovi motori, da cui non si evincono criticità.

Prescrizioni:

- a) Con frequenza biennale e comunque in occasione di modifiche sostanziali, il Gestore è tenuto ad effettuare una campagna di rilievi fonometrici ad attività ferma e in funzione, con esecuzione delle misure presso i recettori individuati, che dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 - i rilievi del clima acustico ad attività ferma (livello residuo) devono essere rappresentativi della condizione più cautelativa (minore impatto) con la puntuale descrizione delle sorgenti che vi contribuiscono;
 - i rilievi del clima acustico ad attività in funzione (livello ambientale) devono essere rappresentativi della situazione in esame con riferimento alla condizione di maggior impatto (massima potenzialità dello stabilimento, escluse condizioni eccezionali) descrivendo gli impianti che vi contribuiscono;
 - i calcoli per le stime dei livelli assoluti (emissione ed immissione) e differenziale devono essere esplicitati, indicando i tempi di misura/riferimento - per ogni rilievo devono essere allegati i Rapporti di Prova;
 - l'avvio della campagna di misure dovrà essere comunicato all'A.C. e all'ARTA con un preavviso di almeno 20 giorni ;
 - la campagna di misure dovrà essere ripetuta con frequenza biennale come previsto dal PMC e comunque in occasione di modifiche sostanziali.
 - gli esiti della campagna di misure dovranno essere trasmessi all'A.C., ad ARTA ed al Comune unitamente ad una relazione illustrativa ed alla planimetria delle misure eseguite.

ART. 12 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- a) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo. Relativamente ai rifiuti prodotti/smaltiti, le tabelle dovranno riportare i fattori di emissione per singolo EER.

ART. 13 APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Prescrizioni:

- a) Entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, La Ditta dovrà predisporre, nell'ambito del proprio SGA, un Piano di Gestione del Rumore in linea con la BAT 1 punto xv da sottoporre ad approvazione da parte dell'AC e di ARTA; tale piano, da predisporre immediatamente in caso di segnalazioni e/o di constatato inquinamento acustico, dovrà indicare le sorgenti emmissive, le modalità adottate per la minimizzazione dell'impatto, le modalità di monitoraggio e le azioni correttive da adottare qualora necessario;

- b) Il Gestore è tenuto a predisporre ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT, dandone comunicazione all'AC e ad ARTA;
- c) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria IPPC e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;
- d) Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;
- e) Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovranno essere riportati l'andamento dei consumi specifici.

ART. 14

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuarsi a proprio carico con metodiche ufficiale e con la la frequenza prevista negli articoli del presente Provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (in atti al prot.n. RA/84571 del 27/02/2024).

PROPOSTA ADEMPIMENTI PMC		
MATRICE	Parametro	Frequenza
EMISSIONI IN ATMOSFERA (E1, E2, E3-E3.1, E4)	Portata	annuale
	Temperatura	annuale
	Umidità	annuale
	flusso di massa	annuale
	O2 secco	annuale
	CO	annuale
	NOx	annuale
	Formaldeide	annuale
	Metano	annuale
SCARICHI IDRICI (S1, S3)	pH, cloruri	trimestrale
EMISSIONI SONORE	Rilievo fonometrico in ambiente esterno	biennale
PIEZOMETRI P1, P2, P3	pH	annuale
	Metalli: Al, Fe, Mn, Cu, Zn, As	annuale
	Idrocarburi totali	annuale
	Alifatici clorurati cangerogeni e non cangeronici	annuale
RIFIUTI	caratterizzazione analitica	annuale e in occasione di modifiche che potrebbero cambiare le caratteristiche dei rifiuti (p.e. modifiche relative a materie prime, processo, ecc).
Manutenzioni sistemi di abbattimento	Marmitta catalitica per CO motori	Verifica ogni 2.000 ore di marcia
	Sistema Leanox per NOx motori	Verifica ogni 2.000 ore di marcia
	DLE Tubina a gas	Verifica ogni 2.000 ore di marcia
	Bruciatore a lance multiple sistema OPTISPARK Caldaia Bono	biennale
SME	Taratura/manutenzione	semestrale
	LIN - Linearizzazione	annuale
	Calcolo dello IAR sistema analisi emissioni	annuale
	Test di sorveglianza AST sistema analisi emissioni	annuale
	Procedura QAL 2 sistema analisi emissioni	triennale
Condotte interrate sale motori/serbatoio	Prova idraulica	annuale

Prescrizioni:

- a) Il monitoraggio dei terreni deve essere sempre ripetuto con cadenza decennale. I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere almeno i seguenti: metalli, idrocarburi C10-C40. Le risultanze dovranno essere trasmesse ad ARTA ed A.C.
- b) per i parametri monitorati in continuo, la frequenza di autocontrollo è disciplinata da quanto stabilito nella norma la UNI En 14181, allegato 6, punto 3.1, punto d): " La verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori. In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI En 14181"
- c) **Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, è necessario che l'Azienda trasmetta un PMC aggiornato con quanot riportato ai precedenti punti a) e b), integrandolo anche con le metodiche di campionamento ed analisi.**

ART. 15

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Documento di riferimento: Istruzione Operativa HSE-IO-03-005 "SVERSAMENTO ACCIDENTALE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE" acquisito in atti al prot.n. RA/ 179309 del 09/05/2022 (Allegato 9 al presente provvedimento)

Prescrizioni:

- a) Occorre che l'Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- b) Il Gestore deve disporre presso l'impianto di dispositivi idonei a chiudere tempestivamente le caditoie e di materiale assorbente, da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali sul piazzale di movimentazione, in modo da scongiurare il rischio che sostanze inquinanti confluiscano nella rete fognaria,
- c) Il materiale necessario a contenere lo sversamento deve essere presente in quantitativo sufficiente ed ubicato in modo che sia immediatamente disponibile;
- d) l'azienda dovrà garantire la necessaria formazione del personale in materia di gestione degli sversamenti accidentali anche attraverso esercitazioni per l'utilizzo del materiale adsorbente;
- e) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- f) Si ritiene inoltre che la Società debba disporre di dispositivi idonei a chiudere tempestivamente le caditoie e di materiale assorbente, da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali sul piazzale di movimentazione, in modo da scongiurare il rischio che sostanze inquinanti confluiscano nella rete fognaria. Il materiale necessario a contenere lo sversamento deve essere presente in quantitativo sufficiente ed ubicato in modo che sia immediatamente disponibile. L'azienda dovrà operare esercitazioni per l'utilizzo dello stesso;

Malfunzionamento o rottura dei sistemi di abbattimento fumi

- g) In caso di malfunzionamento o rottura dei sistemi di abbattimento, si provvederà all'arresto dell'impianto;
- h) In caso di malfunzionamento o rottura dei sistemi di abbattimento fumi, Il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro le successive 48 ore all'AC, ad ARTA ed al Comune, indicando le azioni adottate;

Avvio/arresto degli impianti

- i) Le fasi di avvio/arresto dell'impianto dovranno essere gestite in maniera graduale senza che si verifichino variazioni delle concentrazioni degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera;
- j) Durante le normali operazioni di fermata/avviamento impianto, verrà mantenuto in servizio il sistema di monitoraggio emissioni al camino caldaia anche al di sotto del valore di minimo tecnico impianto. Le grandezze saranno archiviate in un apposito file presente nello SME e comunque non avranno influenza sul calcolo dei valori medi di normale funzionamento e rispetto dei limiti emissivi;

Malfunzionamento o rottura dei sistemi di monitoraggio in continuo

Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti, il gestore deve attuare le seguenti azioni:

- k) Per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;
- l) dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima della emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni; il gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di Controllo l'evento;

- m) dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue;
- n) Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale;

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività

- o) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;
- p) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- q) Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011, ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:
- Autorità Competente per l'A.I.A.;
 - Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente.

ART. 16

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

- a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;

a) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

ADEMPIMENTI PMC	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decescente	Altro (descr.)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 17

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su un piezometro a monte e uno a valle campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
Metalli: Al, Fe, Mn, Cu, Zn, As
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni

Camini

Campionamento ed Analisi di un punto di emissione
Voce
Campionamento
Portata, Temperatura, Umidità
O2
CO
NOx

ART. 18

Sono fatte salve le norme e/o i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, specifici e motivati interventi più restrittivi adottati da parte dell'Autorità sanitaria a sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 1935, n.1265, le eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria, i diritti di terzi ai sensi di legge e tutte le altre disposizioni di pertinenza di altri Enti/Autorità/Organi competenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 19

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 20

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 21

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto e/o dichiarazioni mendaci rese dalla Società, salvo che non comportino più gravi violazioni, danno luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.

ART. 22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio-Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 23

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 24

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

Allegati:

Allegato 1: parere ARTA prot.n. 56162/2022;

Allegato 2: parere ARTA prot. n. 44299/2023;

Allegato 3: parere ARTA prot. n. 15702/2024;

Allegato 4: PLANIMETRIA DI TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, rif prot.n. RA/947 del 03/01/2022;

Allegato 5: Planimetria area di stoccaggio materie prime polo freddo assorbitore, prot. n. RA/317116 del 31/08/2022;

Allegato 6: PLANIMETRIA RETE IDRICA, rif. prot.n. RA/ 179309 del 09/05/2022;

Allegato 7: PLANIMETRIA RETE IDRICA POLO FREDDO ASSORBITORE, rif. prot. n. RA/317116 del 31/08/2022;

Allegato 8: PLANIMETRIA AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI, rif. prot.n. RA/84571 del 27/02/2024;

Allegato 9: Istruzione Operativa HSE-IO-03-005, rif. prot.n. RA/ 179309 del 09/05/2022

L'ISTRUTTORE

Dott. Claudio TONTODONATI

(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA

(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI

(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 6066487C76AB92FC503C6179BC1EB593901F2719A26288B6CCF936691A6693DF

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Nr. determina DPC025/176
Data determina 15/05/2024
Progressivo 8695/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAQCTA6-156850

PASSWORD m07om

DATA SCADENZA 15-05-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

